

Bruxelles, 21 febbraio 2018  
(OR. en)

6300/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0190 (CNS)**

---

---

**JUSTCIV 36**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Dibattito orientativo

---

**I. Introduzione**

1. Da quando ha ricevuto la proposta della Commissione nel 2016, il Gruppo per le questioni di diritto civile (Bruxelles II bis) ha esaminato periodicamente il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto. Il Consiglio ha tenuto dibattiti orientativi sull'audizione del minore nel giugno 2017 e sull'abolizione dell'*exequatur* nel dicembre 2017.
2. Il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto è soggetto alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto.  
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto, non sarà da esso vincolata, né sarà soggetta alla sua applicazione.

3. Il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione è stato espresso il 18 gennaio 2018.
4. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato espresso il 26 gennaio 2017.
5. La presidenza è del parere che sia opportuno procedere a un dibattito a livello ministeriale sull'assegnazione delle risorse per le autorità centrali che svolgono un ruolo importante nel regolamento e vedranno probabilmente aumentare il carico di lavoro a causa del numero crescente di famiglie internazionali.
6. Tenendo presenti i risultati del Consiglio GAI di dicembre 2017, proseguiranno i lavori su un ampio pacchetto insieme ad altre parti pertinenti del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) sulla base del *requisito dell'unanimità* e del principio secondo cui *nulla è concordato finché tutto non è concordato*".

## **II. Assegnazione delle risorse per le autorità centrali**

7. Il regolamento Bruxelles II bis prevede la cooperazione tra le autorità centrali che hanno un ruolo fondamentale in materia di responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. La guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis specifica che le autorità centrali "devono essere dotate di risorse umane e finanziarie sufficienti per poter adempiere i loro compiti".<sup>2</sup>
8. Essendo in aumento la mobilità transfrontaliera e il numero di coppie internazionali, è prevedibile un incremento del numero di richieste di cooperazione transfrontaliera nelle questioni riguardanti i minori. È pertanto probabile che anche il carico di lavoro delle autorità centrali aumenti. Poiché il fattore tempo è fondamentale nei casi relativi ai minori, risulta estremamente importante il ruolo delle autorità centrali che dovrebbe essere rafforzato contribuendo così anche alla fiducia reciproca tra Stati membri.

---

<sup>2</sup> Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis pag. 85.

9. La Commissione ha proposto di includere nel regolamento Bruxelles II bis (rifusione) un articolo sull'assegnazione delle risorse per le autorità centrali.<sup>3</sup> Un obbligo esplicito figurante nel regolamento sottolineerebbe l'importanza politica che le autorità centrali siano opportunamente dotate di risorse per garantire che il regolamento sia attuato efficacemente. Anche se la situazione non è comparabile al ruolo delle autorità centrali, la presidenza desidera indicare che il legislatore europeo ha già adottato disposizioni legislative dell'UE sull'assegnazione delle risorse per le autorità nazionali competenti.<sup>4</sup>
10. La presidenza ritiene indispensabile che le autorità centrali dispongano di risorse finanziarie ed umane sufficienti per svolgere efficacemente i compiti e le funzioni loro affidate dal regolamento Bruxelles II bis (rifusione). Uno scambio di opinioni su questa importante questione sottolineerebbe pertanto l'importanza di garantire un'efficace attuazione del regolamento nel miglior interesse dei minori.
11. ***Fatto salvo il principio di sussidiarietà, si invita il Consiglio a discutere sulle modalità per garantire alle autorità centrali risorse finanziarie e umane sufficienti per potere adempiere al proprio ruolo nel quadro del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) e in particolare sui seguenti due quesiti:***
- ***Si dovrebbe inserire nella rifusione una disposizione legislativa per aiutare le autorità centrali a svolgere meglio i propri compiti, come proposto dalla Commissione?***
  - ***Vi sono altri mezzi per garantire che le autorità centrali conservino la capacità di affrontare il previsto aumento del carico di lavoro?***

---

<sup>3</sup> Articolo 61 della proposta della Commissione (cfr. l'allegato).

<sup>4</sup> Ad esempio nel regolamento generale sulla protezione dei dati, nella direttiva per un elevato livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione e nella decisione relativa alla Rete giudiziaria europea (cfr. l'allegato).

**Articolo 61 della proposta di regolamento Bruxelles II bis (rifusione) presentata dalla Commissione:<sup>5</sup>**

"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere agli obblighi loro incombenti a norma del regolamento".

**Articolo 52 del regolamento generale sulla protezione dei dati:<sup>6</sup>**

"4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato."

**Articolo 8 della direttiva per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione:<sup>7</sup>**

"5. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti e i punti di contatto unici siano dotati di risorse adeguate per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei rappresentanti designati nel gruppo di cooperazione."

**Articolo 2 della decisione relativa alla Rete giudiziaria europea:<sup>8</sup>**

"2 bis. Gli Stati membri assicurano ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti quali punti di contatto."

---

<sup>5</sup> Proposta della Commissione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM (2016) 411 final).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

<sup>8</sup> Decisione 2001/470/CE del Consiglio modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.